

COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI, ELEMENTI COSTITUTIVI E FUNZIONI

ART. 01

STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO NELLO STATUTO NELL' AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

ART. 02

PRINCIPI FONDAMENTALI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA.

01. IL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA E' ENTE AUTONOMO NELL' AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLA COSTITUZIONE, DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA E DEL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI ATTRIBUITE O DELEGATE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE CALABRIA.

ART. 03

FINALITA' GENERALI.

01. IL COMUNE RAPPRESENTA E CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' E NE PROMUOVE LO SVILUPPO, IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE, ECONOMICO E CULTURALE ATTRAVERSO UNA CONOSCENZA SCIENTIFICA DELLA REALTA', DELLE SUE ARTICOLAZIONI, DELLE TENDENZE IN ATTO, INSIEME AGLI STRUMENTI OPERATIVI PER IL LORO PERSEGUIMENTO.

02. A TAL FINE PROMUOVE STUDI E RICERCHE SULLA SITUAZIONE ECONOMICA E SOCIALE, SUL PATRIMONIO ARTISTICO, EDILIZIO, SUI BENI CULTURALI. SUL TERRITORIO E SULL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE E REALIZZA INTERVENTI NEI MEDESIMI SETTORI.

03. LA PARTECIPAZIONE ALL' ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA, L' ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, L' INFORMAZIONE, IL METODO DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI NELLE SEDI E NEI MODI PREVISTI DA QUESTO STATUTO E DAI REGOLAMENTI, GARANTISCONO L' IMPARZIALITA', LA TRASPARENZA E L' EFFICIENZA DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

04. IL COMUNE PROMUOVE, ALTRESI', INIZIATIVE DI PACE ED EDUCA ALLA NON VIOLENZA.

ART. 04

TUTELA DELLA SALUTE, DELL' AMBIENTE E DELLA SICUREZZA SOCIALE.

01. IL COMUNE CONCORRE A GARANTIRE, NELL' AMBITO DELLE SUE COMPETENZE, IL DIRITTO ALLA SALUTE; PREDISPONE STRUMENTI IDONEI A RENDERLO EFFETTIVO FAVORENDO UN' EFFICACE PREVENZIONE; ASSICURA LA TUTELA DELLA SALUBRITA' E DELLA SICUREZZA DELL' AMBIENTE E DEL POSTO DI LAVORO, DELLA MATERNITA' E DELLA PRIMA INFANZIA.

02. OPERA PER L' ATTUAZIONE DI UN EFFICIENTE SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE, CON SPECIALE RIFERIMENTO AGLI ANZIANI, AI MINORI, AGLI IMMIGRATI, AGLI INABILI E PORTATORI DI HANDICAP, AI TOSSICODIPENDENTI, ANCHE FAVORENDO E SOSTENENDO LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI E

VOLONTARIE.

ART. 05

TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO-ARTISTICO E CULTURALE.

01. IL COMUNE, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, TUTELA LE RISORSE NATURALI CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLE FORESTALI ED IDRICHE E COLLABORA CON LE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI PER L'ADOZIONE DI MISURE IDONEE A CONSERVARE E DIFENDERE L'AMBIENTE E PER ELIMINARE LE CAUSE DI INQUINAMENTO ATMOSFERICO, ACUSTICO, IDRICO.
02. PROMUOVE, IN COLLABORAZIONE CON ENTI DI RICERCA, ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI CULTURALI, COMUNALI (PRO-LOCO, W.W.F.) ED ALTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ETNICO, LINGUISTICO, STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO GARANTENDONE IL GODIMENTO DA PARTE DELLA COMUNITA'.
03. FAVORISCE I COLLEGAMENTI CON COMUNITA' DI EMIGRATI RESIDENTI ALL'ESTERO.

ART. 06

ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

01. IL COMUNE PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO, NEL QUADRO DI UN PROGRAMMATO SVILUPPO DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI E DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, TURISTICI, COMMERCIALI ED AGRICOLI.
02. REALIZZA PIANI DI SVILUPPO DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, AL FINE DI ASSICURARE IL DIRITTO ALL'ABITAZIONE.
03. ATTUA UN ADEGUATO PIANO PER IL TRAFFICO E LA CIRCOLAZIONE, PER IL FABBISOGNO DELLA POPOLAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE ESIGENZE LAVORATIVE, SCOLASTICHE E TURISTICHE.
04. PREDISPONE IDONEI STRUMENTI DI PRONTO INTERVENTO, DA PRESTARSI AL VERIFICARSI DI PUBBLICHE CALAMITA'.
05. IL SINDACO ESERCITA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA URBANISTICA ED EDILIZIA E NE SANZIONA LE VIOLAZIONI, CON GLI STRUMENTI PREDISPOSTI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 07

PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA CULTURA QUALE BENE FONDAMENTALE PER I CITTADINI E PROMUOVE, ALTRESI', LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE, ANCHE NELLE SUE ESPRESSIONI DI LINGUA, DI COSTUME E DI TRADIZIONI LOCALI.
02. INCORAGGIA E FAVORISCE LO SPORT DILETTANTISTICO ED IL TURISMO SOCIALE E GIOVANILE.
03. PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TALI FINALITA' IL COMUNE FAVORISCE L'ISTITUZIONE DI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI, RICREATIVE E SPORTIVE, PROMUOVE LA CREAZIONE DI IDONEE STRUTTURE, SERVIZI ED IMPIANTI E NE ASSICURA L'ACCESSO AGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI.
04. I MODI DI UTILIZZO DELLE STRUTTURE, DEI SERVIZI ED IMPIANTI SARANNO

DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO CHE DOVRA', ALTRESI', PREVEDERE IL CONCORSO DEGLI ENTI, ORGANISMI ED ASSOCIAZIONI ALLE SOLE SPESE DI GESTIONE, SALVO CHE NON NE SIA PREVISTA LA GRATUITA' PER PARTICOLARI FINALITA' DI CARATTERE SOCIALE, PERSEGUITE DAGLI ENTI.

ART. 08

SVILUPPO ECONOMICO.

01. IL COMUNE ANCHE IN COLLABORAZIONE, SE DEL CASO, CON I COMUNI LIMITROFI E CON LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE, COORDINA LE ATTIVITA' COMMERCIALI E FAVORISCE L'ORGANIZZAZIONE RAZIONALE DELL'APPARATO DISTRIBUTIVO, AL FINE DI GARANTIRE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' E PRODUTTIVITA' DEL SERVIZIO DA RENDERE AL CONSUMATORE.

02. TUTELA E PROMUOVE LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELL'ARTIGIANATO, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLO ARTISTICO; ADOTTA

INIZIATIVE ATTE A STIMOLARNE L'ATTIVITA' E NE FAVORISCE L'ASSOCIAZIONISMO, AL FINE DI CONSENTIRE UNA PIU' VASTA COLLOCAZIONE DEI PRODOTTI E UNA PIU' EQUA REMUNERAZIONE DEL LAVORO.

03. SVILUPPA LE ATTIVITA' TURISTICHE, PROMUOVENDO IL RINNOVAMENTO E L'ORDINATA ESPANSIONE DELLE ATTREZZATURE E DEI SERVIZI TURISTICI E RICETTIVI.

04. IL COMUNE PROMUOVE E SOSTIENE FORME ASSOCIATIVE E DI AUTOGESTIONE FRA LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI.

ART. 09

RAPPORTI CON LA REGIONE E CON LA PROVINCIA.

01. IL COMUNE REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE CALABRIA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. CONCORRE ALTRESI' A STABILIRE FORME E CANALI DI COLLEGAMENTO CON EE.LL. DI ALTRI PAESI E CON ORGANIZZAZIONI EUROPEE ED INTERNAZIONALI.

04. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 10

TERRITORIO, GONFALONE E STEMMA.

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI ROGGIANO GRAVINA CONFINA CON QUELLO DEI COMUNI DI ALTOMONTE, S. LORENZO DEL VALLO, TARSIA, S. MARCO ARGENTANO, S. CATERINA ALBANESE, MALVITO, S. SOSTI.

02. GLI ORGANI COMUNALI ESERCITANO NORMALMENTE LE LORO FUNZIONI NELLA SEDE DEL COMUNE. CAPOLUOGO DEL COMUNE E' L'ABITATO IN CUI SI TROVA LA SEDE COMUNALE.

03. IL COMUNE HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'USO DEL GONFALONE E DELLO STEMMA, NONCHE' I CASI DI CONCESSIONE IN USO DELLO STEMMA AD ENTI O ASSOCIAZIONI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE E LE RELATIVE MODALITA'.

ART. 11

ALBO PRETORIO.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD "ALBO PRETORIO" PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

04. COPIA DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PERIODICAMENTE TRASMESSE ALLA BIBLIOTECA COMUNALE CHE PROVVEDERA' ALLA

LORO RACCOLTA PER UTILIZZO PUBBLICO.

05. IL COMUNE CURA LA PUBBLICAZIONE DI UN BOLLETTINO PERIODICO SULL'ATTIVITA' UFFICIALE DELL'ENTE.

CAPO 02

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 12

PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE VALORIZZA LA LIBERA FORMA ASSOCIATIVA E PROMUOVE ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

ART. 13

FORME DI COLLABORAZIONE DEI CITTADINI ALLE ATTIVITA' DELL'ENTE

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE E VALORIZZA FORME ASSOCIATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE E A CONCORRERE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI COMUNALI A DOMANDA INDIVIDUALE QUALI ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE, IMPIANTI SPORTIVI, CULTURALI, RICREATIVI, MENSE SCOLASTICHE E SIMILI SECONDO MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. ALLO SCOPO DI ACQUISIRE UNA APPROFONDITA CONOSCENZA NEI DIVERSI CAMPI DI ATTIVITA' E DI GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DELLA COMUNITA', DEL "FORUM GIOVANILE" E DELLA "CONSULTA" DELLE DONNE. PER LA PARI OPPORTUNITA'.

03. AI FINI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI E' ISTITUITO, PRESSO IL COMUNE, L'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI, DELLE ORGANIZZAZIONI, DELLE ISTITUZIONI COSTITUENTI LA "CONSULTA DELLA COMUNITA'", IL FORUM GIOVANILE, LA "CONSULTA DELLE DONNE" PER LA PARI OPPORTUNITA' E LA

"CONSULTA DEGLI ANZIANI", L'ALBO E' ISTITUITO DALLA GIUNTA COMUNALE SU DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO. NUOVE ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI SONO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. GLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE ACQUISTANO VALORE CONSULTIVO SU TUTTE LE QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRA' LORO SOTTOPORRE. I PARERI DEVONO ESSERE DEFINITI PER ISCRITTO ED ENTRO TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. POSSONO, INOLTRE FORMULARE RILIEVI, RACCOMANDAZIONI E PROPOSTE RELATIVI ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI E AGLI ATTI DEL COMUNE.

05. LA "CONSULTA DELLA COMUNITA'" PUO' ARTICOLARSI PER SETTORI DI INTERESSI (SPORT, ECONOMIA E LAVORO, CULTURA, AMBIENTE, VOLONTARIATO, ECC.).

06. IL "FORUM GIOVANILE" E' COSTITUITO DAI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI CHE NE FACCIANO RICHIESTA, DAI GIOVANI PRESENTI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, UNIVERSITARIE, DEL TEMPO LIBERO E DEL VOLONTARIATO. IL "FORUM GIOVANILE" COSTITUISCE IL REFERENTE DEL COMUNE PER LE POLITICHE GIOVANILI (SCUOLA, CULTURA, SPORT, TEMPO LIBERO, DIRITTO AL LAVORO).

07. E' FATTO OBBLIGO AL COMUNE DI ACQUISIRE IL PARERE PREVENTIVO DEL "FORUM GIOVANILE" OGNI QUAL VOLTA VENGONO TRATTATE QUESTIONI CHE COMUNQUE CONCERNONO LA CONDIZIONE DEI GIOVANI.

08. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' DI COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA DELLA COMUNITA', DEL FORUM GIOVANILE DELLA CONSULTA DELLE DONNE, DELLA CONSULTA DEGLI ANZIANI E LE FORME DI PARTECIPAZIONE.

09. IL COMUNE ISTITUISCE UNA POSTA DI BILANCIO PER FINANZIARE INIZIATIVE O CAMPAGNE VOLTE AD AFFRONTARE LE PROBLEMATICHE DELLE VARIE CONSULTE. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA FORME E MODALITA' DI GESTIONE DI TALE FONDO.

ART. 14

VALORIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI.

01. LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE PUO' AVVENIRE MEDIANTE CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI, CONCESSIONE IN USO DI LOCALI O TERRENI DI PROPRIETA' DEL COMUNE PREVIO APPOSITE CONVENZIONI, VOLTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO, POLITICO E CULTURALE DELLA COMUNITA'.

02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI - PER POTER USUFRUIRE DEL SOSTEGNO DEL COMUNE - DEBBONO ESSERE ISCRITTE ALL'ALBO ED AVERE I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI E DEBBONO FARNE RICHIESTA PRESENTANDO, OLTRE LA DOMANDA, ANCHE LO STATUTO E L'ATTO COSTITUTIVO NELLE FORME REGOLAMENTARI.

ART. 15

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

01. LA PARTECIPAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI AVVIENE AI SENSI DELL' ARTT. 38 DELLO STATUTO.

ART. 16

INIZIATIVE E PROPOSTE POPOLARI.

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLI CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 17

ISTANZE.

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI TRENTA GIORNI DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 18

PETIZIONI.

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI TRENTA DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON E' RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO, IN TAL CASO, E' TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 19

PROPOSTE

01. N. 100 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.
02. L'ORGANO COMPETENTE, CHE NEL CASO DEL CONSIGLIO SARA' L'APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.
03. TRA L'ORGANO COMPETENTE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE AD UNA IPOTESI DI ACCORDO NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 20

REFERENDUM.

01. SU RICHIESTA DI UN DECIMO DEI CITTADINI ELETTORI, OVVERO DI ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, E' AMMESSO REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI ESCLUSIVO INTERESSE LOCALE E DI RILEVANZA GENERALE, INTERESSANTI L'INTERA COLLETTIVITA' COMUNALE, RELATIVI AD ATTI AMMINISTRATIVI ADOTTATI O DA ADOTTARE. E' ESCLUSO NEI SEGUENTI CASI:
 - A) REVISIONE DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;
 - B) STRUMENTI URBANISTICI;
 - C) TRIBUTI, BILANCIO E MUTUI;
 - D) ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA';
 - E) DESIGNAZIONI E NOMINE;
 - F) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE;
 - G) ATTIVITA' DI MERA ESECUZIONE DI LEGGI STATALI E REGIONALI.
02. SE L'ACCOGLIMENTO DELLA PROPOSTA FORMULATA CON IL QUESITO REFERENDARIO COMPORTA NUOVE SPESE A CARICO DEL COMUNE IL QUESITO INDICA I MEZZI CON CUI FARVI FRONTE.
03. NON E' AMMISSIBILE IL QUESITO LA CUI FORMULAZIONE CONTENGA ELEMENTI DI NEGAZIONE DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE E UGUAGLIANZA DELLE PERSONE CON DISCRIMINAZIONE DELLA POPOLAZIONE PER SESSO, RAZZA, LINGUA, RELIGIONE, OPINIONE POLITICA, CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.
04. I QUESITI REFERENDARI DEVONO ESSERE PRESENTATI SOTTO FORMA DI ARTICOLI O DI SCHEMA DI DELIBERAZIONE.
05. LA LORO AMMISSIBILITA' E' DICHIARATA DA UN "COMITATO DI GARANTI" COMPOSTO DAL DIFENSORE CIVICO E DA N. 02 MAGISTRATI DESIGNATI DAL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE.
06. LE PRONUNCE REFERENDARIE SONO VALIDE SE ABBIA PARTECIPATO ALLA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO E ABBIANO RIPORTATO LA MAGGIORANZA DEI VOTI VALIDI.
07. QUALORA IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVI, PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LA VOTAZIONE, UN ATTO CHE COMPORTI ACCOGLIMENTO INTEGRALE E

SENZA MODIFICAZIONI DELLA PROPOSTA OGGETTO DI QUESITO REFERENDARIO, IL REFERENDUM E' REVOCATO.

08. ENTRO 60 GG. DALL'ESITO REFERENDARIO IL CONSIGLIO ADOTTA I CONSEGUENTI ATTI D'INDIRIZZO.

09. IL REGOLAMENTO STABILISCE LA DISCIPLINA DI DETTAGLIO, MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, I TERMINI DI PUBBLICAZIONE DEL MANIFESTO, LE MODALITA' OPERATIVE DELLA CONSULTAZIONE (DURATA DELLE OPERAZIONI DI VOTO, MODALITA' DI ACCERTAMENTO DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE ALLA VOTAZIONE, NUMERO DEI SEGGI ELETTORALI E NUMERO DEI COMPONENTI, CARATTERISTICA DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE).

ART. 21

DIFENSORE CIVICO ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

01. A GARANZIA DELL'IMPARZIALITA', DEL BUON ANDAMENTO E DELLA TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' ISTITUITO L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

02. SPETTA AL DIFENSORE CIVICO CURARE, A RICHIESTA DEI SINGOLI CITTADINI, OVVERO DI ENTI, PUBBLICI O PRIVATI, E DI ASSOCIAZIONI IL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE LORO PRATICHE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE D'UFFICIO, QUALORA, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, ACCERTI SITUAZIONI SIMILARI A QUELLE PER LE QUALI E' STATO RICHIESTO DI ESPLICARE IL SUO INTERVENTO, OVVERO QUALORA ABBA NOTIZIA DI ABUSI O DI POSSIBILI DISFUNZIONI O DISORGANIZZAZIONI.

04. IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO D OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE VISIONE DI ATTI E DOCUMENTI, NONCHE', OGNI NOTIZIA CONNESSA ALLA QUESTIONE TRATTATA DIRETTAMENTE DAL FUNZIONARIO RESPONSABILE. PUO' ALTRESI' PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. IL FUNZIONARIO CHE IMPEDISCA O RITARDI L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO E' SOGGETTO AI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DALLE NORME VIGENTI.

06. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO VENGA A CONOSCENZA, NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, DI FATTI COSTITUENTI REATO HA L'OBBLIGO DI FARNE RAPPORTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.

ART. 22

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, A SCRUTINIO SEGRETO, CON LA MAGGIORANZA DI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LE CANDIDATURE CHE NON OTTENGONO IL QUORUM PREVISTO DOPO DUE VOTAZIONI CONSECUTIVE, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE, SI INTENDONO DECADUTE E SI PROCEDERA' CON LO STESSO SISTEMA CON LE ALTRE CANDIDATURE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO ALMENO NOVANTA GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL MANDATO DEL DIFENSORE CIVICO. IN CASO DI

VACANZA DELL'INCARICO, LA CONVOCAZIONE DEVE AVVENIRE ENTRO TRENTA GIORNI: IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE, IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO TRENTA GIORNI DALL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 27 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 23

REQUISITI.

01. IL DIFENSORE CIVICO E' SCELTO TRA I CITTADINI CHE, PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA, DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA.

02. NON SONO ELEGGIBILI ALLA CARICA.

A) COLORO CHE VERRANO IN UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I MEMBRI DEL PARLAMENTO, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI;

C) I MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL COMUNE;

D) GLI AMMINISTRATORI DI ENTE O AZIENDA DIPENDENTE DAL COMUNE E I CANDIDATI ALLE ULTIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE.

03. LA CARICA DI DIFENSORE CIVICO E INCOMPATIBILE L'ESERCIZIO DI QUALSIASI PUBBLICA FUNZIONE ELETTIVA E CON L'ESPLETAMENTO DI QUALUNQUE ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE, IMPRENDITORIALE E COMMERCIALE.

ART. 24

DURATA IN CARICA, DECADENZA E REVOCA

01. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA CINQUE ANNI E NON PUO' ESSERE RICONFERMATO.

02. IN CASO DI PERDITA DEI PRESCRITTI REQUISITI, LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 60 COMMA 03 DEL PRESENTE STATUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO PUO' ESSERE REVOCATO, PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON VOTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. IL DIFENSORE CIVICO, UNA VOLTA ELETTO, SOSPENDE L'ISCRIZIONE AL PARTITO POLITICO CUI EVENTUALMENTE SIA ISCRITTO, PER LA DURATA DEL MANDATO.

ART. 25

SEDE, DOTAZIONE ORGANICA, INDENNITA'

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO LA CASA COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO SI AVVERRA' DEL PERSONALE E DELL'AGIBILITA' DELL'UFFICIO CHE LA GIUNTA COMUNALE, D'INTESA CON LO STESSO, DETERMINERA' DI ASSEGNARGLI.

03. AL DIFENSORE CIVICO COMPETE UN'INDENNITA' DI CARICA CORRISPONDENTE ALLA META' DI QUELLA PERCEPITA DAGLI ASSESSORI.

ART. 26

RAPPORTI CON GLI ORGANI COMUNALI.

01. IL DIFENSORE CIVICO, OLTRE ALLE DIRETTE COMUNICAZIONI AI CITTADINI CHE NE ABBIANO PROVOCATO L'AZIONE, INVIA:

A) RELAZIONI DETTAGLIATE AL SINDACO PER LE OPPORTUNE DETERMINAZIONI SUGLI ARGOMENTI OGGETTO DI INTERVENTO;

B) RELAZIONI DETTAGLIATE ALLA GIUNTA COMUNALE SU ARGOMENTI DI NOTEVOLE RILIEVO O NEI CASI IN CUI RITENGA DI RISCONTRARE GRAVI E RIPETUTE IRREGOLARITA' O NEGLIGENZE DA PARTE DEGLI UFFICI;

C) RELAZIONE ANNUALE, ENTRO IL 31 MARZO DI OGNI ANNO, AL CONSIGLIO COMUNALE, SULL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, FORMULANDO OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ENTI O AZIENDE, OGGETTO DEL SUO INTERVENTO.

ART. 27

MODALITA' E PROCEDURE DI INTERVENTO

01. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' E LE PROCEDURE DELL'INTERVENTO DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 28

ESTENSIONE ATTIVITA' AD ALTRI ENTI PUBBLICI. L'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO VIENE ESTESA ANCHE A TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI DI ENTI PUBBLICI DI CUI IL COMUNE FA PARTE, OVVERO LA CUI ATTIVITA' RICOMPRENDE INTERESSI PUBBLICI LOCALI E SEMPRE SUL PRESUPPOSTO DELLA DICHIARATA VOLONTA' COLLABORATIVA DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 03

FORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 29

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA.

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER

IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA, IL COMUNE DEVE AVVALERSI DELLO STRUMENTO E DEL PROCEDIMENTO PIU' IDONEO, TRA QUELLI PUBBLICI O PRIVATI, AMMESSI DALL'ORDINAMENTO E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE VIETATI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DELL'ECONOMICITA', EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO, DELLA LEGGE 07.08.1990 , N. 241 , E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

03. OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ED ATTI

COMUNQUE DENOMINATI, NON POSSONO ESSERE ACQUISITI SE NON CON ADEGUATA MOTIVAZIONE.

04. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA ESERCITA TUTTE LE ATTIVITA' ED ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO.

05. NEI PROCEDIMENTI CHE PREVEDANO DICHIARAZIONI DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME LA RESPONSABILITA', NON E' POSSIBILE SUBORDINARE L'EMISSIONE DELL' ATTO O DEL PROVVEDIMENTO ALL' ACCERTAMENTO O VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE.

06. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, REGOLAMENTI GOVERNATIVI E COMUNALI, DI SILENZIO-ASSENSO E DI INIZIO DI ATTIVITA' SU DENUNCIA DELL' INTERESSATO E SENZA ATTO DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATO, I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO

ESPRESSO ED ADEGUATAMENTE MOTIVATO EMANATO DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL TIPO DI PROCEDIMENTO STESSO

DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. IN ASSENZA DI ESPLICITA PREVISIONE IL TERMINE E' DI SESSANTA GIORNI.

ART. 30

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

01. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI TUTTI GLI INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, SIANO ESSI DIRITTI SOGGETTIVI, INTERESSI LEGITTIMI, COLLETTIVI, OVVERO INTERESSI DIFFUSI CHE FACCIANO CAPO AD ASSOCIAZIONI O COMITATI.

02. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL PROCEDIMENTO CON MEMORIE, SCRITTI O DOCUMENTI, CHE DEBONO ESSERE VALUTATI QUANDO ATTINENTI AD INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI. HANNO ALTRESI' DIRITTO DI ESSERE, OVE POSSIBILE, INFORMALMENTE SENTITI DAGLI ORGANI COMPETENTI.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' ED I TERMINE DELL'INTERVENTO, NONCHE' LE LORO RELAZIONI CON FINALE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

04. IL SOGGETTO COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 31

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

01. L'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO, CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELL' ATTO DI IMPULSO O ALLA RICEZIONE

DELLO STESSO, AI DIRETTI INTERESSATI E A QUELLI CUI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, QUANDO SIANO FACILMENTE INDIVIDUABILI.

02. OVE SIA POSSIBILE, IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI

CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE COMUNICATI.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TENUTO AD EFFETTUARE LA
COMUNICAZIONE VALUTA, ALTRESI', IN RIFERIMENTO AL SINGOLO,
PROCEDIMENTO,

SE CI SIANO ALTRI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE.

03. NEI CASI DI URGENZA O NEI CASI IN CUI IL GIUDIZIO DAL PROCEDIMENTO, NON
SIANO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, IL
RESPONSABILE PUO', CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, PRESCINDERE DALLA
COMUNICAZIONE.

ART. 32

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI.

02. TUTTI I CITTADINI POSSONO ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI
AMMINISTRATIVI, COMUNQUE FORMATI, UTILIZZATI AI FINI
DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ED ESTRARNE COPIA.

03. GLI ATTI ESCLUSI DALL'ACCESSO DA REGOLAMENTI STATALI O COMUNALI
PER MOTIVI DI GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE,
GRUPPI, IMPRESE, SONO ACCESSIBILI A COLORO CHE DEBBONO PRENDERNE
VISIONE PER CURARE O PER DIFENDERE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

04. PER OGNI SETTORE, SERVIZIO E UNITA' OPERATIVA OVVERO UNITA'
ORGANIZZATIVA COMUNQUE DENOMINATA, L'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE
L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CONFERISCE I POTERI AI
RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI PER IL RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA.

ART. 33

ATTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO.

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE INDIVIDUA, PER CATEGORIE, GLI ATTI
AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI CHE SONO SOTTRATTI ALL'ACCESSO PER MOTIVI
ATTINENTI ALLA SICUREZZA, ALL'ORDINE PUBBLICO, ALLA RISERVATEZZA E
DETERMINA IL TEMPO DELLA INACCESSIBILITA'.

02. IL SINDACO HA IL POTERE DI DICHIARARE TEMPORANEAMENTE E
MOTIVATAMENTE SEGRETI, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA RISERVATEZZA DI
PERSONE, GRUPPI O IMPRESE, ATTI O DOCUMENTI NON SOTTRATTI ALL'ACCESSO.

CAPO 04

SERVIZI

ART. 34

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

01. IL COMUNE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROVVEDE ALLA
GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LA
PRODUZIONE DI BENI E LE ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI E A
PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA'
LOCALE.

02. I SERVIZI RISERVATI IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA
LEGGE.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE

A TERZI, A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, A MEZZO DI ISTITUZIONE, A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITOLI.

04. CIRCA LA REVOCA E LA SFIDUCIA COSTRUTTIVA DEGLI AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI E DI ISTITUZIONI DIPENDENTI, ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SI APPLICANO LE STESSE NORME PREVISTE PER GLI AMMINISTRATORI COMUNALI.

05. PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI IL COMUNE PREVEDE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 35

ISTITUZIONI - AZIENDE SPECIALI - SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

01. L'ISTITUZIONE O LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AD AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' PER AZIONI, COSI' COME AD ENTI, CONSORZI O ASSOCIAZIONI E' DECISA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI. LE NOMINE DEI RAPPRESENTANTI AVVENGONO CON VOTO LIMITATO AD UNO. NELLA STESSA VENGONO ALTRESI' INDICATI LE FINALITA' I MEZZI DI FINANZIAMENTO ED I MODI NECESSARI AFFINCHÉ LA LORO ATTIVITA' SI SVOLGA IN CONFORMITA' DEGLI INDIRIZZI PREFISSATI ED IN BASE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA' DI GESTIONE.

02. LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI AVVIENE, CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI, TRA I SOGGETTI RISPETTIVAMENTE INDICATI ALL' ARTT. 37 COMMA 05 PER L'ISTITUZIONE, ALL' ARTT. 38 COMMA 01 PER L'AZIENDA SPECIALE E ALL' ARTT. 39 COMMA 04 PER LA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE.

03. GLI AMMINISTRATORI DESIGNATI DAL CONSIGLIO COMUNALE DEBONO POSSEDERE I REQUISITI NECESSARI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON DEBONO ESSERE STATI CANDIDATI ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

04. IN CASO DI VIOLAZIONE DI LEGGE, STATUTO O REGOLAMENTO, O PER ALTRI GIUSTIFICATI MOTIVI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE, CON DELIBERA MOTIVATA, REVOCA SINGOLI AMMINISTRATORI O L'INTERO CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA E IN CONCESSIONE A TERZI.

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE EDI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.

ART. 37

ISTITUZIONE.

01. IL COMUNE - AI FINI DELLA GESTIONE DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE - PUO' COSTITUIRE UN'ISTITUZIONE QUALE ORGANISMO STRUMENTALE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. LA GESTIONE DI TALE ISTITUZIONE PUO' ESSERE AFFIDATA ANCHE AD ASSOCIAZIONI AVENTI STATUTARIAMENTE FINI ANALOGHI A QUELLI DELL'ISTITUZIONE COMUNALE.

03. LA GESTIONE PUO' ALTRESI' AVVENIRE CON LA PARTECIPAZIONE A MAGGIORANZA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DESIGNATI DAL COMUNE E CON LA MINORANZA DEI RESTANTI MEMBRI, DESIGNATA DALLE ASSOCIAZIONI, AVENTI I REQUISITI RICONTRATI DAL COMUNE STESSO SULLA BASE DEL REGOLAMENTO.

04. CON ESCLUSIONE DEL CASO DL CUI AL COMMA 02 VALGONO PER L'ISTITUZIONE LE NORME DI CUI AI SUCCESSIVI COMMI.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ISTITUZIONE E' COMPOSTO DA 03 MEMBRI ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI COMPONENTI TRA SOGGETTI DI COMPROVATA ESPERIENZA TENENDO PRESENTI LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 56 .

06. IL C.D.A. RESTA IN CARICA PER CINQUE ANNI O COMUNQUE PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED I SUOI COMPONENTI POSSONO ESSERE RICONFERMATI PER UNA SOLA VOLTA CONSECUTIVA.

07. LE ATTRIBUZIONI E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE, COME LE COMPETENZE DEL DIRETTORE, SONO FISSATE DAL REGOLAMENTO COMUNALE CHE DOVRA' DISCIPLINARE ANCHE L'ORGANIZZAZIONE INTERNA, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI INDIRIZZO, CONTROLLO, VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI DI GESTIONE.

ART. 38

AZIENDE SPECIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE NOMINA I COMPONENTI DEL C.D.A. DELL'AZIENDA SPECIALE TRA SOGGETTI DI COMPROVATA QUALIFICAZIONE TECNICA E PROFESSIONALE NEI SETTORI CONCERNENTI L'ATTIVITA' DELL'AZIENDA STESSA TENENDO PRESENTI LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 56 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE, NE FISSA GLI OBIETTIVI E GLI INDIRIZZI DI ATTIVITA' ED ESERCITA IL CONTROLLO SUI RISULTATI DELLA GESTIONE.

ART. 39

PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALE.

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COSTITUZIONE E PARTECIPA A SOCIETA' DI DIRITTO PRIVATO CHE HANNO AD OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI ED ATTIVITA' DIRETTE A CONSEGUIRE FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' PER AZIONI CON ENTI PUBBLICI, ISTITUTI DI CREDITO E SOGGETTI PRIVATI PER IL PERSEGUIMENTO DEI FINI DI CUI AL COMMA 01 DEL PRESENTE ARTICOLO.

03. IL CAPITALE SOCIALE DELLA S.P.A. E' DETENUTO ALMENO AL 51 PER CENTO DAL COMUNE, DA SOLO O CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI ENTI TERRITORIALI.

04. I MEMBRI DEL C.D.A. NOMINATI DAL COMUNE SONO SCELTI TRA SOGGETTI DI

COMPROVATA ESPERIENZA TECNICA, PROFESSIONALE E MANAGERIALE, ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E AGLI ORGANI DEGLI ENTI PARTECIPANTI E TENENDO PRESENTI LE MODALITA' DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 56 .

05. SE ALLA COSTITUZIONE DELLA S.P.A. PARTECIPANO PIU' ENTI LOCALI, IL POTERE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI DI LORO COMPETENZA E' ESERCITATO SECONDO GLI ACCORDI INTERCORSI TRA GLI ENTI PARTECIPANTI E RECEPITI NELLE RISPETTIVE DELIBERAZIONI CONSILIARI. PER LE NOMINE, IN OGNI CASO, DEBONO ESSERE SEGUITI I CRITERI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE.

CAPO 05

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI PUBBLICI

ART. 40

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI.

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, LA ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' ADOTTARE SOLUZIONI DIVERSE ED ARTICOLATE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI.

02. LE FORME DI GESTIONE POSSONO ESSERE LE SEGUENTI:

- LE CONVENZIONI;
- I CONSORZI;
- GLI ACCORDI DI PROGRAMMA;
- L'UNIONE DEI COMUNI.

ART. 41

CONVENZIONI.

01. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON LA PROVINCIA APPOSITE CONVENZIONI AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI.

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. LE CONVENZIONI OBBLIGATORIE FRA COMUNE E PROVINCIA SARANNO DEFINITE SULLA BASE DI UN DISCIPLINARE-TIPO.

ART. 42

CONSORZI.

01. IL COMUNE PUO' COSTITUIRE CON LA PROVINCIA E/O CON GLI ALTRI ENTI LOCALI UN CONSORZIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A TAL FINE, CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, LA CONVENZIONE, UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE LA TRASMISSIONE, AGLI ENTI ADERENTI, DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.

04. L'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO E' COMPOSTA DAI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI ASSOCIATI NELLA PERSONA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA O DI UN LORO DELEGATO, CIASCUNO CON RESPONSABILITA' PARI

ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO.

05. L'ASSEMBLEA ELEGGE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NE APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALLO STATUTO.

06. NEL CASO DI CONSORZI OBBLIGATORI, IL COMUNE PARTECIPA SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI.

ART. 43

ACCORDI DI PROGRAMMA.

01. IL COMUNE, NELLA PERSONA DEL SINDACO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO, SECONDO QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 44

UNIONE DEI COMUNI.

01. IL COMUNE, QUALORA SI TROVI NELLA CONDIZIONE PREVISTA DALL' ARTT. 26 DELLA LEGGE 142/90 , PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE DI COMUNI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO E IL REGOLAMENTO SONO APPROVATI AI SENSI DELL' ARTT. 26 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 142/90 .

03. GLI ORGANI SONO IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE. LA ELEZIONE DEGLI ORGANI AVVIENE AI SENSI DELL' ARTT. 26 , COMMA 04 , DELLA LEGGE 142/90 .

04. IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE CONTIENE L'INDICAZIONE DEGLI ORGANI E DEI SERVIZI DA UNIFICARE NONCHE' LE NORME RELATIVE ALLE FINANZE DELL'UNIONE.

CAPO 06

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

ART. 45

ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA, IL SINDACO.

ART. 46

CONSIGLIO COMUNALE: COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE, DETERMINA L'INDIRIZZO SOCIO-POLITICO-ECONOMICO DEL COMUNE ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

03. ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO.

04. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

05. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI

STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

06. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

07. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 47

PRIMA ADUNANZA.

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI, E' PRESIDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE, RISPETTIVAMENTE, DAGLI ARTT. 52 E 53 DEL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 48

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO, CUI COMPETE, ALTRESI', LA FISSAZIONE DEL GIORNO DELL'ADUNANZA, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETTERA B) DEL DEL SUCCESSIVO COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO. ESSO SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA, STRAORDINARIA E D'URGENZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA:

A) PER INIZIATIVA DEL SINDACO;

B) PER DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE, CHE FISSA, ALTRESI', IL GIORNO DELLA SEDUTA;

C) SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

03. NEI CASI DI CUI ALLE PRECEDENTI LETTERE B) E C) L'ADUNANZA DEVE ESSERE TENUTA ENTRO VENTI GIORNI DALLA DATA IN CUI E' STATA ADOTTATA LA DELIBERAZIONE O E' PERVENUTA LA RICHIESTA.

04. IN CASO DI URGENZA LA CONVOCAZIONE PUO' AVER LUOGO CON UN PREAVVISO DI ALMENO VENTiquATTRORE. IN QUESTO CASO OGNI DELIBERAZIONE

PUO' ESSERE DIFFERITA AL GIORNO SEGUENTE SU RICHIESTA DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

05. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE, ALTRESI', AD INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA

LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

06. GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA, IN CASO DI DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 49

ORDINE DEL GIORNO. L'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E' STABILITO DAL SINDACO, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, SENTITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E, INFORMALMENTE, LA GIUNTA.

ART. 50

CONSEGNA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE.

01. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DEVE ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO E NOTIFICATO DAL MESSO COMUNALE AL DOMICILIO DEI CONSIGLIERI, NEI SEGUENTI TERMINI:

A) ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SEDUTE ORDINARIE;

B) ALMENO TRE GIORNI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER LA ADUNANZA, QUALORA SI TRATTI DI SEDUTE STRAORDINARIA;

C) ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'ADUNANZA, PER I CASI DI URGENZA E PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA AD ALTRI GIA' ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

02. SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 155 DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE.

03. DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE VIENE, ALTRESI', DATA COMUNICAZIONE AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 51

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE VALIDAMENTE CON LA PRESENZA DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SALVO CHE SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA SPECIALE.

02. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE, PER LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA, L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI.

03. IL CONSIGLIO NON PUO' DELIBERARE, IN SEDUTA CONVOCAZIONE, SU PROPOSTE NON COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI PRIMA CONVOCAZIONE, OVE NON NE SIA STATO DATO AVVISO NEI MODI E TERMINI STABILITI DALL'ARTICOLO PRECEDENTE E NON INTERVENGA ALLA SEDUTA LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. NON CONCORRONO A DETERMINARE LA VALIDITA' DELL'ADUNANZA:

A) I CONSIGLIERI TENUTI AD OBBLIGATORIAMENTE ASTENERSI;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE.

ART. 52

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI.

01. NESSUNA DELIBERAZIONE E' VALIDA SE NON OTTIENE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI SIA RICHIESTA UNA MAGGIORANZA QUALIFICATA.

02. NON SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI:

A) COLORO CHE SI ASTENGONO;

B) COLORO CHE ESCONO DALLA SALA PRIMA DELLA VOTAZIONE;

C) LE SCHEDE BIANCHE E QUELLE NULLE.

03. NEI CASI D'URGENZA LE DELIBERAZIONI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI.

ART. 53

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE. IL COMUNE PROVVEDE AD UN'EFFICACE PUBBLICAZIONE ESTERNA DELLE STESSE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO SI RIUNISCE IN SEDUTA SEGRETA.

ART. 54

DELLE VOTAZIONI

01. LE VOTAZIONI HANNO LUOGO CON VOTO PALESE.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I CASI IN CUI IL CONSIGLIO VOTA CON SCRUTINIO SEGRETO.

ART. 55

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI.

01. IL CONSIGLIO COMUNALE SI ARTICOLA IN COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, A RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DI TUTTI I GRUPPI, E COMUNQUE MANTENENDO LA RAPPRESENTANZA DI CIASCUN GRUPPO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL NUMERO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, LA LORO COMPETENZA PER MATERIA, LE NORME DI FUNZIONAMENTO E LE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI.

03. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI, NELL'AMBITO DELLE MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA, HANNO DIRITTO DI OTTENERE DALLA GIUNTA COMUNALE E DAGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE NOTIZIE, INFORMAZIONI, DATI, ATTI, AUDIZIONI DI PERSONE, ANCHE AI FINI DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI SULL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SULLA GESTIONE DEL BILANCIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE. NON PUO' ESSERE OPPOSTO ALLE RICHIESTE DELLE COMMISSIONI IL SEGRETO D'UFFICIO.

04. LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, NONCHE' DEI DIRIGENTI E DEI TITOLARI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI.

05. ALLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI NON POSSONO ESSERE ATTRIBUITI POTERI DELIBERATIVI.

06. EVENTUALI ALTRE COMMISSIONI POSSONO ESSERE COSTITUITE PER SPECIFICHE PROBLEMATICHE. IL REGOLAMENTO NE DETERMINA I POTERI E NE DISCIPLINA L'ORGANIZZAZIONE. LA LORO DURATA E', IN OGNI CASO LIMITATA

ALLA TRATTAZIONE DELL'AFFARE SOTTOPOSTO AL LORO ESAME.

ART. 56

NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO.

01. PRIMA CHE IL CONSIGLIO PROCEDA ALLE NOMINE DI PROPRIA COMPETENZA, A NORMA DI LEGGE, SI FISSANO I CRITERI DA SEGUIRE NELLE NOMINE STESSE E, COMUNQUE, PRIMA SI PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI. A TAL FINE I CURRICULA SONO ESPOSTI NELL'ALBO PRETORIO PER NON MENO DI DIECI GIORNI CONSECUTIVI, CON L'INVITO ALLA CITTADINANZA DI PRESENTARE EVENTUALI OSSERVAZIONI.

ART. 57

REGOLAMENTO INTERNO

01. LE NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, NELLE MATERIE DI CUI AL CAPO 01 E AL CAPO 02 DEL PRESENTE TITOLO, SONO CONTENUTE IN UN REGOLAMENTO APPROVATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA STESSA MAGGIORANZA E' RICHIESTA PER LE MODIFICAZIONI DEL REGOLAMENTO.

ART. 58

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE, SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

02. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE PROPRIE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 59

DOVERI DEL CONSIGLIERE.

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI DELLE QUALI FANNO PARTE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, PER COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, NON INTERVENGONO ALLE SEDUTE CONSILIARI PER UN ININTERROTTO PERIODO ALMENO PARI A SEI MESI E PER ALMENO 03 SEDUTE CONSECUTIVE SONO DICHIARATI DECADUTI.

03. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

ART. 60

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI

GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE E DELLE AZIENDE ED ENTI DA ESSO DIPENDENTI TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO.

03. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

04. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICAMENTE DETERMINATI DALLA LEGGE.

05. PER IL COMPUTO DEI QUORUM PREVISTI DALL' ARTT. 45 , COMMI 02 E 04 , DELLA L. 08.06.1990 N. 142 , SI FA RIFERIMENTO AL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 61

ASSISTENZA GIUDIZIARIA

01. IL COMUNE, NELLA TUTELA DEI PROPRI DIRITTI ED INTERESSI, ASSICURA L'ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE AI CONSIGLIERI, AGLI ASSESSORI ED AL SINDACO CHE SI TROVANO IMPLICATI IN CONSEGUENZA DI FATTI E DI ATTI COLLEGATI ALL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, IN PROCEDIMENTI DI RESPONSABILITA' CIVILE IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO, A CONDIZIONE CHE NON CI SIA CONFLITTO DI INTERESSE CON L'ENTE.

ART. 62

DIMMISSIONI DEL CONSIGLIERE

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE SONO RASSEGNADE PER ISCRITTO AL SINDACO O DICHIARATE E VERBALIZZATE IN SEDE DI SEDUTA CONSILIARE.

02. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI IMMEDIATAMENTE ED IRRETRATTABILI.

03. LA RELATIVA SURROGA DEVE ESSERE ISCRITTA NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE E, COMUNQUE, ENTRO 20 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI.

ART. 63

CONSIGLIERE ANZIANO E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA.

ART. 64

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI, COMPOSTI, A NORMA DI REGOLAMENTO, DA ALMENO DUE COMPONENTI GARANTENDO COMUNQUE LA COSTITUZIONE IN GRUPPO ALLE RAPPRESENTANZE ESPRESSE DA SINGOLE LISTE CHE NON ABBIANO OTTENUTO IL MINIMO DI RAPPRESENTANZA COME SOPRA, E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. E' PREVISTA ALTRESI' LA FORMAZIONE DI UN UNICO GRUPPO MISTO CHE NON TIENE

CONTO DELLA COMPOSIZIONE MINIMA DI CUI SOPRA.

02. AI GRUPPI CONSILIARI SONO ASSICURATE, PER L'ESPLICAZIONE DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTE LE ESIGENZE COMUNI A CIASCUN GRUPPO E LA CONSISTENZA NUMERICA DI OGNUNO DI ESSI.

03. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 65

VERBALIZZAZIONE.

01. IL SEGRETARIO DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E CURA LA REDAZIONE DEL VERBALE CHE SOTTOSCRIVE INSIEME COL SINDACO O CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

02. IL CONSIGLIO PUO' SCEGLIERE UNO DEI SUOI MEMBRI A FARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO UNICAMENTE PERO' ALLO SCOPO DI DELIBERARE SOPRA UN DETERMINATO OGGETTO E CON L'OBBLIGO DI FARNE ESPRESSA MENZIONE NEL VERBALE, MA SENZA SPECIFICARNE I MOTIVI.

03. IL PROCESSO VERBALE INDICA I PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE E IL NUMERO DEI VOTI RESI PRO E CONTRO OGNI PROPOSTA.

04. OGNI CONSIGLIERE HA DIRITTO CHE NEL VERBALE SI FACCIA CONSTATARE DEL SUO VOTO E DEI MOTIVI DEL MEDESIMO.

05. IL REGOLAMENTO STABILISCE:

A) LE MODALITA' DI APPROVAZIONE DEL PROCESSO VERBALE E DI INSERIMENTO IN ESSO DELLE RETTIFICAZIONI EVENTUALMENTE RICHIESTE DAI CONSIGLIERI;

B) LE MODALITA' SECONDO CUI IL PROCESSO PUO' DARSÌ PER LETTO.

ART. 66

LA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 67

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI N. 06 ASSESSORI.

ART. 68

ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

01. LE ADUNANZE PER L'ELEZIONE CONTESTUALE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI SONO CONVOCATE E PRESIEDUTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO NELLA PRIMA SEDUTA DOPO LE CONSULTAZIONI ELETTORALI.

02. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE, SULLA BASE DI UNA LISTA UNICA, COMPRENSIVA DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI SINDACO E DI QUELLI ALLA CARICA DI ASSESSORE, CON LE RISPETTIVE DELEGHE.

03. L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI E' PRECEDUTA:

A) DALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE POLITICO PROGRAMMATICHE, CONTENUTE IN UN DOCUMENTO SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, RECANTE L'INDICAZIONE DEL CANDIDATO ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE ED ILLUSTRATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO; LE PROPOSTE, CON L'ALLEGATO DOCUMENTO, SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA;

B) DA UN DIBATTITO POLITICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO.

04. L'ELEZIONE AVVIENE IN SEDUTA PUBBLICA, A SCRUTINIO PALESE, PER APPELLO NOMINALE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

05. A TAL FINE, SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOCAZIONI, DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE A DISTANZA DI ALMENO SETTE GIORNI L'UNA DALL'ALTRA.

ART. 69

INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE.

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

02. NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE ASCENDENTI E DISCENDENTI, FRATELLI, CONIUGI, AFFINI DI PRIMO GRADO, ADOTTANDI E ADOTTATI.

ART. 70

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOZIONE DEL SINDACO NE ASSUME LE FUNZIONI L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA, AI SENSI DELL' ARTT. 69 DEL PRESENTE STATUTO, ENTRO IL TERMINE DI 10 GIORNI DECORRENTI DALLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DEL SINDACO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE - DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE - AVVIENE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. A TAL FINE SONO INDETTE TRE SUCCESSIVE VOTAZIONI DA TENERSI IN DISTINTE SEDUTE.

05. NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, LA GIUNTA COMUNALE INCARICA IL SINDACO O ALTRO ASSESSORE AD ASSUMERNE LE FUNZIONI.

ART. 71

REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE.

01. LA GIUNTA COMUNALE RISPONDE DEL PROPRIO OPERATO DINANZI AL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO COMUNALE AD UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA OBBLIGO DI DIMISSIONI.

03. IL SINDACO E GLI ASSESSORI CESSANO CONTEMPORANEAMENTE DALLA CARICA, IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

04. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA E DEVE CONTENERE L'INDICAZIONE DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, CON ALLEGATA LA LISTA DI UN NUOVO SINDACO EDI NUOVI ASSESSORI.

05. LA MOZIONE VIENE POSTA IN DISCUSSIONE NON PRIMA AL CINQUE E NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE. ESSA E' NOTIFICATA IN VIA GIUDIZIALE AGLI INTERESSATI.

06. LA SEDUTA NELLA QUALE SI DISCUTE LA MOZIONE DI SFIDUCIA E' PRESIDUTA DAL SINDACO.

07. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

08. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA COMPORTA LA PROCLAMAZIONE DELLA NUOVA GIUNTA PROPOSTA.

ART. 72

DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI DETERMINANO LA CESSAZIONE DELLA CARICA DELL'INTERA GIUNTA.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO COMUNALE; DA TALE DATA DECORRE IL TERMINE DEI SESSANTA GIORNI, DI CUI ALL' ARTT. 39 , COMMA 01 , LETT. B, N. 01), DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . QUALORA LE DIMISSIONI SIANO PRESENTATE ALLA ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE 00 DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL TERMINE SUDDETTO DECORRE DAL GIORNO DELLA SEDUTA STESSA.

03. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA.

ART. 73

REVOCA DEGLI ASSESSORI.

01. L'ASSESSORE PUO' ESSERE REVOCATO PER DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA PER ISCRITTO DAL SINDACO.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE GIUDIZIALE DELLA

PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI 03 E 04 DELL' ARTT. 70 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 74

FUNZIONAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

01. GLI ASSESSORI SONO RESPONSABILI COLLEGIALMENTE DEGLI ATTI DELLA GIUNTA E, INDIVIDUALMENTE, DEGLI ATTI DEI LORO ASSESSORATI.

02. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 75

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA.

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DI LEGGE O STATUTARIE, DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO COMUNALE

O DEI FUNZIONARI DIRETTIVI OVVERO APICALI.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI GENERALI CON I QUALI SI INDICANO LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI E I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI ALTRI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI E FORMA IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA;

B) APPROVA PROGETTI PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E PRIVATE;

G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE

DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI;

H) SVOLGE I COMPITI AD ESSA ATTRIBUITI PER LA CONCESSIONE DI

SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;

- I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;
 - M) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - N) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - O) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI CON APPOSITA RELAZIONE, DA PRESENTARSI IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO;
 - P) PARTECIPA AL CONTROLLO DI GESTIONE PER COME PREVISTO DAL SUCCESSIVO ARTT. 93 , COMMA 04 ;
 - Q) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI E LE RELATIVE VARIAZIONI;
04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:
- A) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - B) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITO IL REVISORE DEL CONTO.

ART. 76

IL SINDACO

- 01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.
- 02. HA COMPETENZA E POTER DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.
- 03. SPETTA AL SINDACO INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NEI RIGUARDI DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ABBIANO PRODOTTO VIOLAZIONI DI INTERESSI ESPRESSI DALLA COMUNITA'.
- 04. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DEL SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
- 05. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 77

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

A) ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

01. HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE E PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA.

02. HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

03. COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI.

04. PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA.

05. RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ECC., NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE.

06. EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE.

07. HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CHE LA LEGGE E LO STATUTO NON ABBIANO GIA' LORO ATTRIBUITO.

08. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITI IL CONSIGLIO O LA GIUNTA.

09. FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI.

10. PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, SENTITA LA GIUNTA.

11. CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM;

12. ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE.

13. STIPULA I CONTRATTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO E DALLA GIUNTA.

14. PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LA LORO ATTIVITA' SECONDO ALI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

15. ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

16. IMPARTISCE DIRETTIVE GENERALI AL SEGRETARIO COMUNALE ED AI RESPONSABILI DEGLI UFFICI IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI.

17. ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO, ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE.

18. DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE.

19. ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE O GESTIONALE, CHE LO STATUTO ESPLICITAMENTE NON ABBAIA ATTRIBUITO AL SEGRETARIO.

B) ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA.

01. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI.

02. PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE

AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE.

03. COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

04. PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE.

05. STABILISCE L'INTESA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

C) ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DEGLI ARTT. 50 E 49 E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DAL 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA SOLA CONVOCAZIONE.

02. CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE.

03. ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

04. DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

05. HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI, AD UN ASSESSORE CHE ASSUME LA QUALIFICA DI VICESINDACO, NONCHE' DI DELEGA DI MATERIA AD ASSESSORI SECONDO LE PROPOSTE CONTENUTE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO. CHI SOSTITUISCE IL SINDACO ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 , L. 142 , NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE.

06. PUO', INOLTRE, DELEGARE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO A MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI CON POTESTA' DI REFERTO E DI PROPOSTA.

07. DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE, AD ASSESSORI.

08. RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

D) ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

01. PROVVEDE AD ASSOLVERE FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI P.G. .

02. SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALL' ARTT. 38/1 DELLA L. 142/90 .

03. SOVRINTENDE, INFORMANDONE IL PREFETTO, AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA E L'ORDINE PUBBLICO.

04. ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38/2 DELLA L. 142/90 ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI.

05. EMANA ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE SENTITA INFORMALMENTE LA GIUNTA.

ART. 78

IL VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L' ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO GIUSTA LE DESIGNAZIONI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA', OVVERO SECONDO LA PREVISIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

CAPO 07

UFFICI E PERSONALE

ART. 79

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

01. IL COMUNE INFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AI PRINCIPI DI DEMOCRAZIA, DI PARTECIPAZIONE, DI DECENTRAMENTO E DI SEPARAZIONE TRA COMPITI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO, SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI, E COMPITI DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, TECNICA E CONTABILE, SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE E AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

02. ASSUME COME CARATTERI ESSENZIALI DELLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE I CRITERI DELL'AUTONOMIA, DELLA FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SECONDO PRINCIPI DI PROFESSIONALITA' E RESPONSABILITA'.

03. NELL'INTENTO DI PERSEGUIRE L'OTTIMIZZAZIONE DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI, SI ASSUME COME OBIETTIVO FONDAMENTALE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA IL MIGLIORAMENTO DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA DA REALIZZARSI NEL MODO PIU' CONGRUO, TEMPESTIVO ED EFFICACE NELLE STRUTTURE OPERATIVE.

ART. 80

STRUTTURA DELL'ENTE.

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE, DI DIVERSA ENTITA' E COMPLESSITA' IN FUNZIONE DEI COMPITI ASSEGNATI, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DI SERVIZI FUNZIONALE, STRUMENTALI E DI SUPPORTO.

02. AD OGNI UNITA' ORGANIZZATIVA E' PREPOSTO UN RESPONSABILE CHE RISPONDE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI O DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO ALLE STESSE. AD OGNI RESPONSABILE DI SERVIZI DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO.

ART. 81

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:

A) IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;

B) L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE AI CRITERI E PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 80 .

02. I REGOLAMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA, LETTERE A) E B), DISCIPLINANO

ALTRESI' L' ATTRIBUZIONE AGLI IMPIEGATI DIRETTIVI TITOLARI DI COMPETENZA IN UNITA' ORGANIZZATIVE O AMMINISTRATIVE, COMUNQUE DENOMINATE, DI RESPONSABILITA' GESTIONALI PER L' ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAGLI ORGANI DELL' ENTE E STABILISCONO LE MODALITA' DELL' ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA IL SEGRETARIO COMUNALE E GLI STESSI.

03. SPETTA AGLI IMPIEGATI DIRETTIVI RESPONSABILI LA DIREZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI SECONDO I CRITERI E LE NORME DETTATI DAI REGOLAMENTI CHE SI UNIFORMANO AI PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 80 .

04. GLI IMPIEGATI DIRETTIVI SONO DIRETTAMENTE RESPONSABILI, NEI LIMITI DELLE LORO COMPETENZE, IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI DELL' ENTE, DELLA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA E DELL' EFFICIENZA DELLA GESTIONE.

05. PER OBIETTIVI DETERMINATI E CON CONVENZIONI A TERMINE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE COLLABORAZIONE ESTERNA AD ALTO CONTENUTO

DI PROFESSIONALITA' DI CUI ALL' ARTT. 2229 DEL C.C. , OPPURE DI ALTO VALORE IN BASE ALL' ARTT. 2222 DEL C.C. .

06. I REGOLAMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO SONO TENUTI A CONSIDERARE CHE LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE E' DISCIPLINATO CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, SECONDO LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29.03.1983 , N. 93 . IN OGNI CASO, IN

BASE ALLE LEGGI VIGENTI, E' RISERVATA, AL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA, LA DISCIPLINA DELL' ACCESSO AL RAPPORTO D' IMPIEGO COL COMUNE, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO E DELLE GARANZIE DEI DIPENDENTI IN ORDINE ALL' ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

SEMPRE CON REGOLAMENTO SULLA BASE DELLE LEGGI VIGENTI RIMANE AL COMUNE LA DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEGLI UFFICI NONCHE' LA DETERMINAZIONE E LA CONSISTENZA DEI RUOLI ORGANICI COMPLESSIVI.

07. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRIMO COMMA, LETTERA A), DEL PRESENTE ARTICOLO DISCIPLINA LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D' UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO, SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

08. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL' ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL' INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL' ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

09. IL COMUNE, DI CONCERTO CON LE OO.SS. DEI DIPENDENTI, ORGANIZZA CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE.

ART. 82

IL SEGRETARIO DEL COMUNE

01. IL COMUNE HA UN SEGRETARIO TITOLARE, FUNZIONARIO STATALE AL SERVIZIO DELL' ENTE PER I COMPITI PREVISTI DALLA LEGGE 08.06.1990 N.

142 , ISCRITTO IN APPOSITO ALBO NAZIONALE, TERRITORIALMENTE ARTICOLATO.

ART. 83

FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL COMUNE

01. IL SEGRETARIO, AL FINE DI PERSEGUIRE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE E NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE, CONSULENZA PROPOSITIVA, COORDINAMENTO, SOVRINTENDENZA, DIREZIONE COMPLESSIVA, VIGILANZA, LEGALITA' E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E CONCORRERE ALL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELLA GIUNTA E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE.

03. AL SEGRETARIO, IN RELAZIONE ALLE ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI PREVISTE DALLA CITATA LEGGE N. 142/90, NONCHE' DA ALTRE NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI COMPETE:

A) LA RESPONSABILITA' SULL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI;

B) PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

C) LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO E CONCORSI CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE;

D) LA POTESTA' DI ROGARE CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO, STIPULATI DAL SINDACO O SUOI DELEGATI;

E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA, LE INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE LA PUBBLICITA' E LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI;

F) L'ADOZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA PER LA ESPLICAZIONE DELLE PROPRIE COMPETENZE;

G) L'ESERCIZIO DEL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA, LA CONTESTAZIONE DI ADDEBITI, LA PROPOSTA DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE CON LA OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

04. IL SEGRETARIO, PER L'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE DELL'ENTE.

05. IN COERENZA CON GLI OBIETTIVI, PROGRAMMI E DIRETTIVE DI CUI AL COMMA 01, IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI CARATTERE

ORGANIZZATORIO E PROVVEDIMENTALE. L'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI SI CONCLUDE CON IL PARERE. IL SEGRETARIO E' ESONERATO

DALL'ESPRIMERE PARERI QUANDO SI TRATTI DI DELIBERAZIONI RIGUARDANTI MOZIONI, ORDINI DEL GIORNO, INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI OD ARGOMENTI SU MATERIE DIVERSE DA QUELLE INDICATE NELL' ARTT. 32 CHE IL CONSIGLIO RITENGA DI VOLER TRATTARE.

ART. 84

VICESEGRETARIO.

01. UN IMPIEGATO DIRETTIVO DELL'AREA AMMINISTRATIVA O CONTABILE IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE PREVISTE DAL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI "VICARIE" OD "AUSILIARIE" DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSolvere UNICAMENTE IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DEL TITOLARE DELL'UFFICIO, NONCHE' DELEGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE PER FUNZIONI

SPECIFICHE.

02. SI PUO' PRESCINDERE DAL POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN ASSENZA DI IMPIEGATI IN SERVIZIO MUNITI DI TALE TITOLO DI STUDIO.

ART. 85

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSI' PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 86

CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. PER UN MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE, PER FAVORIRNE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ORGANISMO AUSILIARIO INTERNO, PRESIEDUTO E DIRETTO DAL SEGRETARIO COMUNALE, ANCHE AI FINI DELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'ENTE PER GLI ORGANI COLLETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I RESPONSABILI DEI SERVIZI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULATIVE, ORGANIZZATORIE, ISTRUTTORIE, ATTUATIVE E DI CONTROLLO INTERAMMINISTRATIVO SIA PER I PROCESSI FORMATIVI IN ITINERE DELL'ATTIVITA' DEI PROGRAMMI E DEGLI INDIRIZZI DELL'ENTE, SIA PER I PROVVEDIMENTI DEFINITIVI AL FINE DI VERIFICARE IL RISPETTO DELLE NORME E L'EFFETTO ED IL SUCCESSO DELL'AZIONE REALIZZATA RISPETTO AGLI OBIETTIVI.

03. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 87

REGOLAMENTO DEI CONFLITTI DI COMPETENZA

01. I CONFLITTI DI COMPETENZA, POSITIVI O NEGATIVI, SIA REALI CHE VIRTUALI SORTI TRA FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, SONO DECISI CON PROVVEDIMENTI DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. OVE IL CONFLITTO DI COMPETENZA RIGUARDI ANCHE IL SEGRETARIO ESSO VIENE RISOLTO DALLA GIUNTA.

03. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE, ANCHE AVVALENDOSI DI APPOSITA COMMISSIONE ALL'UOPO INDIVIDUATA, LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI DI COMPETENZA TRA GLI ORGANI ELETTIVI E QUELLI BUROCRATICI. I CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI ELETTIVI MONOCRATICI SONO RISOLTI DALLA GIUNTA COMUNALE.

04. I SOGGETTI COINVOLTI HANNO L'OBBLIGO DI SOTTOPORRE IL CONFLITTO ALL'ESAME DELL'ORGANO DECIDENTE, IL QUALE ASSUMERA' LA PROPRIA DETERMINAZIONE SENTITE TUTTE LE PARTI COINVOLTE.

ART. 88

FONTI DI INTERPRETAZIONE EDI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, L'EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L'INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI COMPETE AL SEGRETARIO EMANARE CIRCOLARI E DIRETTIVE DI APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATUTARIE E REGOLAMENTARI. NELL'AMBITO DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI TALI ATTI POSSONO ESSERE ALTRESI' EMANATI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

CAPO 08

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 89

DEMANIO E PATRIMONIO.

01. IL COMUNE HA PROPRIO DEMANIO E PATRIMONIO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE E L'ALIENAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E NELLE FORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

03. IN OGNI CASO DETTI BENI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI INVENTARI, TENUTI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 90

ORDINAMENTO FINANZIARIO, CONTABILITA' E BILANCIO.

01. L'ORDINAMENTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE. CON APPOSITO REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO EMANATE LE NORME RELATIVE ALLA CONTABILITA' GENERALE.

02. ALLA GESTIONE DEL BILANCIO PROVVEDE LA GIUNTA COMUNALE, COLLEGIALMENTE E A MEZZO DELL'ASSESSORE COMPETENTE.

03. NEL REGOLAMENTO PARTICOLARE RILIEVO VERRA' DATO ALL'AZIONE DI PARTECIPAZIONE AL PROCESSO DI DETERMINAZIONE DI TRIBUTI NONCHE' ALL'AZIONE PER L'ACQUISIZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DI DIRITTI, TARIFFE E CORRISPETTIVI.

04. IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE LA RICHIESTA DI CONTRIBUZIONE DEVE TENDERE SEMPRE PIU' AL CONSEGUIMENTO DEL PAREGGIO DI BILANCIO.

05. NORME SPECIFICHE DI COMPORTAMENTO IN ORDINE AI "PROCESSI OPERATIVI" DELLE ENTRATE E DELLE SPESE SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

06. L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE AVVIENE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

07. AL BILANCIO DI PREVISIONE COMUNALE DOVRANNO ESSERE ALLEGATI I BILANCI DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI DIPENDENTI, DOPO OPPORTUNO ESAME DELLA GIUNTA COMUNALE.

08. L'APPROVAZIONE DI DETTI BILANCI DEVE AVVENIRE NEI TERMINI E NELLE FORME PREVISTE DALLA LEGGE STATALE E REGIONALE, IN QUANTO COMPATIBILI.

09. LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE E DEGLI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA SPETTA ALLA GIUNTA COMUNALE IN VIA COLLEGIALE.

10. LA RELATIVA ATTIVITA' GESTIONALE DOVRA' OPERARE AFFINCHE':

- PER LE ENTRATE, LE PREVISIONI DI BILANCIO SI TRADUCANO IN DISPONIBILITA' REALI FINANZIARIE;

- PER LE SPESE, LE PREVISIONI DI BILANCIO SI REALIZZINO NEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI, DELLE LIMITAZIONI, DEI DIVIETI E DELLE ALTRE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLO ORDINAMENTO CONTABILE GENERALE NAZIONALE E DA QUELLO RIFERITO AGLI ENTI LOCALI IN PARTICOLARE.

11. L'IMPIANTO CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE STATALE E PUO' ESSERE INTEGRATO DALLA LEGGE REGIONALE.

12. IN OGNI CASO IL SISTEMA DI CONTABILITA', NEL PROVVEDERE ALLA ESPOSIZIONE DEI DATI, SIA DAL PUNTO DI VISTA FINANZIARIO CHE ECONOMICO E PATRIMONIALE, DEVE CONSENTIRE IL RISPETTO DEL COORDINAMENTO CONTABILE CON LA CONTABILITA' DELLO STATO E DELLA REGIONE.

ART. 91

CONTRATTI

01. FERMO RESTANDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 56 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , LE NORME RELATIVE AL PROCEDIMENTO CONTRATTUALE SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE I CONTRATTI RELATIVI AGLI ACQUISTI, ALIENAZIONI ED APPALTI RIENTRANTI NELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI, COME INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

03. I CONTRATTI, REDATTI SECONDO LE DELIBERAZIONI CHE LI AUTORIZZANO, DIVENTANO IMPEGNATIVI PER IL COMUNE CON LA STIPULAZIONE.

ART. 92

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI,

PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' A CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI.

04. LA GIUNTA COMUNALE, SULLA BASE DELLE RELAZIONI DI CUI AL TERZO COMMA DISPONE PERIODICAMENTE RILEVAZIONI EXTRACONTABILI E STATISTICHE, AL FINE DI VALUTARE L'EFFICIENZA E L'EFFICACIA DEI PROGETTI E DEI PROGRAMMI REALIZZATI O IN CORSO DI ATTUAZIONE. LA GIUNTA COMUNALE TRASMETTE PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE ED AL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI, RAPPORTO DI GESTIONE AVENTE LO SCOPO DI FORNIRE UN'ANALISI APPROFONDITA DELL'EFFICACIA DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

ART. 93

REVISORI DEI CONTI.

01. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DISCIPLINERA' L'ORGANIZZAZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DALL'UFFICIO DEI REVISORI DEI CONTI, INDIVIDUANDO LE FUNZIONI DI VERIFICA, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA. SARANNO ALTRESI' PREVISTI I SISTEMI ED I MECCANISMI TESI AD ASSICURARE IDONEE FORME DI COLLEGAMENTO E COOPERAZIONE TRA GLI ORGANI POLITICI E BUROCRATICI DEL COMUNE E I REVISORI.

02. SARANNO DISCIPLINATE NEL REGOLAMENTO LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALL'UFFICIO DI REVISORE, IN MODO DA ASSICURARE I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, E VERRANNO ALTRESI' PREVISTE LE MODALITA' DI REVOCA EDI DECADENZA, ESTENDENDO AI REVISORI, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI REVISORI DELLE SOCIETA' PER AZIONI.

ART. 94

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

01. IL COMUNE APPROVA IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI AL PRESENTE CAPO E DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

CAPO 09

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 95

REVISIONE DELLO STATUTO

01. LE DELIBERAZIONI DI REVISIONE DELLO STATUTO SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 04 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , PURCHE' SIA TRASCORSO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E PREVIA ADEGUATA E MOTIVATA RELAZIONE DA PARTE DEI PROPONENTI.

02. OGNI INIZIATIVA DI REVISIONE STATUTARIA RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE NON PUO' ESSERE RINNOVATA, SE NON DECORSO UN ANNO DALLA DELIBERAZIONE DI REIEZIONE.

03. LA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO NON E' VALIDA SE NON E' ACCOMPAGNATA DALLA DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO, CHE SOSTITUISCA IL PRECEDENTE, E DIVIENE OPERANTE DAL GIORNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO STATUTO.

ART. 96

ENTRATA IN VIGORE LO STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BUR DELLA REGIONE CALABRIA.